

COMITATO

“PIARIO NON SI TOCCA”

Statuto

INDICE

Articolo

Pagina

Sommario

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA	3
2. DURATA E SCIoglIMENTO	3
3. SEDE.....	3
4. MARCHIO	3
5. FINALITÀ E SCOPI	3
6. OPERATIVITÀ DEL COMITATO	4
7. PARTECIPAZIONE AL COMITATO.....	5
8. AMMISSIONE DEI PROMOTORI ORDINARI.....	5
9. DOVERI DEI PROMOTORI.....	5
10. CAUSE DI ESCLUSIONE	6
11. ORGANI DEL COMITATO	6
12. ASSEMBLEA.....	6
13. CONSIGLIO DIRETTIVO	7
14. PRESIDENTE	7
15. RISORSE ECONOMICHE	8
16. RINVIO	8

STATUTO DEL COMITATO "PIARIO NON SI TOCCA"

1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

- 1.1 È costituito il comitato denominato "Piario non si tocca" (di seguito menzionato, per brevità, come il "Comitato").
- 1.2 Il Comitato è libero, apolitico, aconfessionale e senza scopo di lucro; esso opera nelle forme del comitato per la promozione delle finalità istituzionali previste dal presente Statuto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39 e seguenti, c.c.

2. DURATA E SCIoglIMENTO

- 2.1 Il Comitato è costituito con durata indeterminata.
- 2.2 Lo scioglimento del Comitato avverrà nei seguenti casi:
 - (a) raggiungimento dello scopo del Comitato, ovvero riconosciuta impossibilità di conseguirlo;
 - (b) deliberazione di scioglimento o trasformazione adottata dall'Assemblea dei Promotori con voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti;
 - (c) mancata attività degli organi del Comitato per oltre un anno; ovvero
 - (d) ogni altra eventualità prevista dalla Legge, ovvero da atti emanati dalla Pubblica Amministrazione.

3. SEDE

- 3.1 Il Comitato ha sede legale in Rovetta, in Vicolo Alpini 8, all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo.
- 3.2 Il Consiglio Direttivo potrà determinare e variare tale sede legale con semplice deliberazione assunta ai sensi del seguente articolo 13, così come potrà deliberare l'apertura, la variazione e la chiusura di eventuali sedi secondarie.

4. MARCHIO

- 4.1 Il Comitato è contraddistinto da un marchio che sarà realizzato su proposta del consiglio direttivo ed approvato dai soci fondatori per tutta la durata della propria attività.

5. FINALITÀ E SCOPI

- 5.1 Il Comitato ha quale finalità generale di sostenere, proteggere, sensibilizzare la politica e cittadini comuni, divulgare e tutelare il presidio ospedaliero "Locatelli" sito in Piario (Bg).
- 5.2 In particolare, il Comitato persegue lo scopo specifico di promuovere e diffondere la tutela del presidio ospedaliero e dei relativi reparti, in primis il punto nascita, a seguito delle azioni intraprese da Regione Lombardia nel mese di giugno 2018 che intendono procedere con la chiusura del punto nascita stessa, a cui il Comitato si oppone fermamente. Questa

volontà nasce dalla constatazione che nel 2017 si è raggiunto il record negativo di nascite dall'Unità d'Italia (464 mila nuovi nati, contro il record positivo di 1 milione e 16 mila del 1964): una diminuzione che in montagna risulta ancora più accentuata, per la carenza di lavoro e servizi e di conseguenza di famiglie giovani. Anche per questo, il punto nascita di Piario non è soltanto un servizio da difendere: è il simbolo di una montagna che non si rassegna allo spopolamento, che reclama il diritto di avere prestazioni di qualità. Attorno a Bergamo, nel raggio di 7 km, ci sono tre punti nascita: Seriate, Alzano e Bergamo. Il Comitato ritiene che non abbia senso disinvestire nel più periferico, che dista più di 30 km dagli altri, dato che offre una cura ed una disponibilità uniche e garantisce il supporto alla nascita ed alla crescita dei neonati per un territorio amplissimo. Il punto nascita di Piario deve rimanere aperto. Se consideriamo le mamme dei territori dell'Alta Valle Seriana e della Val di Scalve, dell'Alto Sebino, della Media Valle Seriana (fino a Gazzaniga) e della Val Gandino, il bacino potenziale si aggira attorno ai 700 parti annui, ben al di sopra del limite minimo dei 500. I numeri ci sono: è necessario coinvolgere a Piario il maggior numero di famiglie residenti nell'ambito, attraverso il lavoro dei Comuni e della rete di medici di base, ginecologi e consultori, oltre ad investire costantemente nella qualità della struttura e del personale.

6. OPERATIVITÀ DEL COMITATO

- 6.1** Al fine di raggiungere la finalità e gli scopi di cui al precedente articolo 5, il Comitato avrà facoltà di:
- (a) promuovere e sostenere tutte le iniziative, le attività e gli interventi finalizzati al raggiungimento della finalità e degli scopi del Comitato;
 - (b) operare con ogni mezzo legittimo per informare e coinvolgere persone, Enti o Istituzioni pubbliche o private e, in particolare: sviluppare dibattiti, manifestazioni culturali, convegni, rassegne, confronti con terzi soggetti e/o istituzioni, nonché altre forme di impegno civile in relazione alla finalità e agli scopi del Comitato;
 - (c) assumere ogni iniziativa legittima nei confronti di organi istituzionali nel rispetto della normativa in materia;
 - (d) sviluppare forme di collaborazione e recare sostegno in qualsiasi forma legittima ad altri comitati e/o associazioni o gruppi di cittadini che perseguono analoghe finalità e scopi.

7. PARTECIPAZIONE AL COMITATO

7.1 Il Comitato è aperto alla partecipazione di Enti, Istituzioni, Associazioni, in qualità di Promotori, oltre che di tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- (a) età pari o superiore ad anni 18;
- (b) cittadinanza ovvero residenza ovvero domicilio nel territorio della Repubblica Italiana o di altro stato dell'UE;
- (c) espressa e manifesta condivisione della finalità e degli scopi del Comitato e delle modalità operative dello stesso indicate nel presente Statuto;
- (d) irreprensibile condotta morale.

7.2 Il numero dei Promotori è illimitato.

7.3 I Promotori si distinguono in:

- (a) Promotori Fondatori: sono i Promotori che hanno fondato il Comitato, elencati nell'Atto Costitutivo del Comitato stesso; e
- (b) Promotori Ordinari: sono coloro che sono divenuti Promotori in base alle norme che seguono.

7.4 Fermo quanto previsto al seguente articolo 12.5 (a), tutti i Promotori godono di pari dignità e poteri nella compagine associativa ed egualmente sono dotati di diritto di voto.

8. AMMISSIONE DEI PROMOTORI ORDINARI

8.1 L'ammissione a Promotore Ordinario viene deliberata, a semplice maggioranza, dal Consiglio Direttivo, sulla base della verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- (a) presentazione di domanda, anche informale, da parte dell'aspirante Promotore Ordinario;
- (b) sussistenza dei requisiti per l'ammissione indicati al precedente articolo 7.1.

8.2 Il solo diniego di ammissione deve essere succintamente motivato dal Consiglio Direttivo, e comunicato anche informalmente, all'aspirante Promotore Ordinario la cui domanda di ammissione al Comitato sia stata respinta.

9. DOVERI DEI PROMOTORI

9.1 Tutti i Promotori sono tenuti:

- (a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Comitato;

- (b) a tenere una condotta morale e civile che non comprometta la dignità del Comitato e che non contrasti con le relative finalità.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

10.1 La qualità di Promotore si perde per:

- (a) il venire meno dei requisiti per l'ammissione indicati al precedente articolo 7.1;
- (b) recesso volontario, da presentarsi anche informalmente, con effetto dalla successiva riunione del Consiglio Direttivo;
- (c) comportamento contrastante con gli scopi del Comitato e mancato rispetto dei doveri ricollegabili allo *status* di Promotore.

10.2 L'esclusione del Promotore per le cause di cui al presente articolo viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere succintamente motivata e comunicata, anche informalmente, al Promotore escluso.

11. ORGANI DEL COMITATO

11.1 Sono organi del Comitato:

- (a) L'Assemblea dei Promotori;
- (b) Il Consiglio Direttivo;
- (c) Il Presidente;

11.2 Le modalità di costituzione e funzionamento degli anzidetti organi sono regolate dal presente Statuto.

11.3 Tutte le cariche nell'ambito del Comitato sono assunte a titolo totalmente gratuito e non danno diritto a compensi e/o gettoni di presenza di alcun genere.

12. ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea dei Promotori si riunisce, su iniziativa del Presidente ovvero di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

12.2 La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a tutti i Promotori, anche informalmente; nessun Promotore potrà in ogni caso fare valere eccezioni relative alla forma della comunicazione medesima.

12.3 Ciascun Promotore ha diritto ad un voto; in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Promotore può farsi rappresentare da altro Promotore mediante specifica delega conferita per iscritto.

12.4 Per la validità della costituzione dell'Assemblea è necessaria la presenza personale o per delega di almeno un terzo dei Promotori Fondatori; le delibere saranno prese a semplice maggioranza dei voti.

12.5 Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- (a) alla nomina del Consiglio Direttivo allorquando questo giunga alla naturale scadenza ovvero presenti le proprie dimissioni, fermo restando che i Promotori Fondatori avranno in ogni caso il diritto di esprimerne la maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (b) a ogni modificazione dello Statuto; e
- (c) a ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre alla sua attenzione.

13. CONSIGLIO DIRETTIVO

- 13.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di membri di volta in volta determinato dall'assemblea (purchè in numero dispari), dura in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente del Comitato.
- 13.3 Qualora, nel corso del mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i restanti membri coopteranno in sostituzione dei membri mancati uno o più promotori; i componenti così nominati dureranno in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
- 13.4 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione del Comitato, ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea e al Presidente, in particolare:
- (a) delibera sull'ammissione dei Promotori Ordinari e sulla esclusione dei Promotori; e
 - (b) ha facoltà di delegare, in tutto ovvero in parte, i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso, con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno tre membri.
- 13.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero dalla maggioranza assoluta dei suoi membri mediante comunicazione informale a tutti i suoi componenti.

- 13.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

14. PRESIDENTE

- 14.1 Il Presidente del Comitato:
- (a) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - (b) rappresenta il Comitato di fronte ai terzi, con facoltà di delega nei confronti di altro membro del Consiglio Direttivo;
 - (c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di circostanze di straordinaria urgenza, ne assume i poteri;

- (d) si occupa della contabilità del Comitato e amministra il fondo del Comitato, ferma la necessità di preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo in merito alle spese e agli impegni di spesa di ammontare complessivo superiore a € 5.000,00;
- (e) intrattiene personalmente tutti i rapporti economici sia con Enti Pubblici e Privati che con Banche ed Istituti di Credito ed esegue, con pieni poteri, tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie (con espressa facoltà di aprire e chiudere Conti Correnti, e di operarvi personalmente ed autonomamente), con facoltà di delega ad altri membri del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

15. RISORSE ECONOMICHE

15.1 Il Comitato trae risorse economiche per il proprio funzionamento da:

- (a) contributi volontari dei Promotori;
- (b) contributi da parte di terzi soggetti, privati o pubblici; ovvero
- (c) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse con le finalità del Comitato.

15.2 L'intero patrimonio del Comitato costituisce il fondo del Comitato.

15.3 Nessun utile del Comitato verrà distribuito tra i Promotori; tutti gli eventuali utili dell'attività del Comitato saranno pertanto destinati al perseguimento delle relative finalità, mediante l'impiego nelle modalità anzidette.

15.4 In ogni caso di cessazione del Comitato, l'eventuale suo intero patrimonio dovrà essere devoluto a cura del Consiglio Direttivo a uno o più soggetti che operino, senza finalità di lucro, per il perseguimento di analoghe finalità e scopi o comunque ad associazioni aventi finalità non lucrative.

16. RINVIO

16.1 Per tutte le materie non espressamente regolate dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge di tempo in tempo vigenti, e, più specificamente, a quanto stabilito in materia dal Codice Civile.